



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 271/2025

nel giudizio di pensione iscritto al n. 69857 depositato il 25 marzo 2025, promosso da:

L.G. (CF OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo M. Di Bella presso il suo studio in Biancavilla(CT) in Via V. Emanuele, n. 501, elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'originale del ricorso

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv. Francesco Velardi

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, come da verbale di udienza;

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio L. G., premesso di essere stato dipendente del Comune di Adrano e sulla base di motivi ampiamente esposti nel ricorso, ha lamentato errori dell'INPS nella

quantificazione del suo TFS; ha quindi chiesto di procedere alla corretta determinazione del TFS con ogni conseguente statuizione condannatoria.

L'INPS ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, atteso che le questioni sul TFR / TFS non rientrano nella cognizione della Corte dei Conti; ha poi contestato nel merito. Ha quindi chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 19 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ha espressamente aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione; entrambi le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. La causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

Il Giudice osserva che l'oggetto del giudizio verte sulla quantificazione del TFS del ricorrente. Al riguardo, va rammentato - come correttamente evidenziato dall'INPS resistente- che la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si esercita nelle ipotesi controverse relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti, e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione alla quale si riferisce ex lege, rimanendo escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto (trattamento di fine servizio) attratto alla giurisdizione ordinaria (Cass. SS.UU. sent. n. 11849/2016).

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte

sulla domanda concernente il TFR/TFS, sul rilievo che esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (ex plurimis, Sez. Giur. Calabria sent. 20/2025, Sez. Giur. Toscana sent. 104/2023, Sez. Giur. Sicilia sent. 367/2022, Sez. Giur. Lazio sent. 573/2019). La giurisdizione sulla controversia oggetto di causa, dunque, compete al giudice del rapporto di lavoro che, nella specie, è il Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

In considerazione dell'esito meramente processuale della lite, tenuto conto dell'adesione della parte ricorrente all'eccezione di difetto di giurisdizione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario;
- compensa le spese di lite;

Così deciso in Palermo, il 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 19 settembre 2025

Pubblicata il 22 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)